

parlare nonostante la giustificata impazienza della Camera.

Ho fatto parte dell'una e dell'altra Commissione, così di quella, che propose sia ammessa la facoltà a procedere per l'onorevole Comandini, come di quella che propose sia negata per l'onorevole Galimberti.

Potrei quindi anch'io meritare l'accusa di contraddizione; epperò desidero di giustificarmi dinanzi alla Camera, e più specialmente dinanzi agli onorevoli Lucifero e Torraca.

I due casi, secondo me, sono assolutamente diversi.

Si tratta nell'uno e nell'altro di un reato punibile a querela di parte; e perciò la querela della parte è quella, che deve designare i limiti dell'azione penale.

Ora, esaminando la querela mossa contro l'onorevole Galimberti, troviamo che dopo l'enumerazione in genere dei fatti, il querelante viene a questa conclusione: non avendo mezzo di conoscere l'anonimo scrittore dell'articolo ne rende responsabili il direttore, ed il gerente del giornale, che l'ha accolto. Ora è base della legge sulla stampa, per le ragioni, che già furono ricordate in questa discussione, che la presunzione di responsabilità penale può essere addebitata al gerente, ma non mai al direttore per la semplice sua qualità di direttore. È questo anzi il movente, che ispira la legge della stampa e non è il caso di ricercare ora se sia bene o male; io dico che è male, e se una riforma sarà proposta in questa Camera, sarò fra i più strenui e modesti sostenitori di essa.

Ma, ad ogni modo, la presunzione di responsabilità per la sola figura di direttore del giornale è esclusa dalla legge della stampa, perchè appunto la creazione del gerente responsabile serve a coprire la responsabilità del direttore e degli scrittori del giornale.

Viceversa il direttore potrà essere tenuto responsabile, secondo i dettami della legge comune, per fatti suoi personali, concreti e determinati; ma la querela mossa contro il Galimberti è fondata unicamente sulla ignoranza dell'autore, e quindi l'offeso può chiamar responsabile il gerente (e fin qui siamo nei termini della legge) ma non già il direttore.

Viceversa il caso dell'onorevole Comandini è assolutamente diverso, in quanto che, tenuta presente la querela avanzata dalla parte lesa, risulta che la querela stessa è di-

retta non soltanto contro il gerente Galluzzi, contro il direttore Torelli-Viollier e la Società proprietaria del giornale, ma ancora contro l'onorevole Alfredo Comandini come redattore del giornale, che vien designato, funzionando in quel tempo da direttore per l'assenza del Torelli, come autore del reato.

Questa è dunque la differenza fra l'azione spiegata contro l'onorevole Galimberti e quella spiegata contro l'onorevole Comandini.

Nel caso dell'onorevole Galimberti si tratta di una presunzione di reato, che è espressamente esclusa dalla legge. Invece l'azione contro il Comandini non fu spiegata contro di lui, come direttore del giornale (perchè, se ci limitassimo a guardare la questione dal punto di vista della responsabilità del direttore, potremmo trovarci d'accordo) ma contro di lui, come vero autore del reato.

Ora, se la Commissione avesse voluto esaminare in merito tutto questo, avrebbe fatto quello che non poteva fare; quindi essa si è limitata a ricercare se nei fatti denunciati dal querelante concorrono in ipotesi gli estremi di un reato imputabile all'onorevole Comandini. Ciò facendo essa era nel suo diritto; essa ha fatto quello che ha pure fatto la Commissione, che ha esaminato la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Imbriani, quando giudicò che il fatto denunciato non costituisce reato. La Commissione nel caso del Galimberti ha osservato che i fatti addotti dal querelante non costituiscono una presunzione di responsabilità penale a carico suo; viceversa per il Comandini, non potendo entrare nello stesso ordine d'idee, inquantochè l'azione spiegata contro di lui riflette non solo il direttore del giornale, ma riflette anche la sua responsabilità come vero autore del reato, concluse proponendo che sia concessa l'autorizzazione.

Del resto debbo fare una dichiarazione del tutto personale, ed ho finito: nessuno sarà più lieto di me, se la Camera, venendo in un altro ordine d'idee, risparmierebbe al mio amico Comandini la noia di un processo.

Presidente. L'onorevole Mecacci ha facoltà di parlare.

Mecacci, della Commissione. Mi dispiace che nella pubblica discussione si riproduca lo stesso dissenso che si verificò negli Uffici, ma alcune parole dell'egregio collega De Nicolò m'impongono di aggiungere qualche altra